

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 188/2009 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2009

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e alle relative componenti essenziali originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) In seguito a un'inchiesta («l'inchiesta iniziale»), il Consiglio, ha imposto con il regolamento (CE) n. 1174/2005⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e delle loro componenti essenziali («TPM») originarie della Repubblica Popolare Cinese (RPC). L'inchiesta iniziale ha riguardato il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004.
- (2) Tramite il regolamento (CE) n. 684/2008⁽³⁾ il Consiglio ha precisato qual è il prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale.

2. Richiesta di riesame

- (3) Il riesame intermedio parziale è stato avviato sulla base di una richiesta presentata dalla Yale (Hangzhou) Industrial Products Co. Ltd («Yale»), un esportatore della RPC. Dalle

informazioni trasmesse risulta che le circostanze che hanno portato ad adottare le misure nei confronti della Yale sono cambiate e che tali cambiamenti sono definitivi. In particolare, la Yale ha fornito elementi di prova prima facie per dimostrare il rispetto dei criteri per il trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato, e che il confronto tra il valore normale basato sui suoi costi e i prezzi all'esportazione verso la Comunità permetterebbe di calcolare un margine di dumping di gran lunga inferiore al livello attuale delle misure. Pertanto, per controbilanciare il dumping sembrerebbe non essere più necessario mantenere le misure al livello attuale, fissato in funzione del livello di dumping precedentemente calcolato.

3. Inchiesta relativa al riesame

- (4) Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova prima facie per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁴⁾, l'avvio di un riesame intermedio parziale, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame del dumping per quanto riguarda la Yale.
- (5) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2007 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).
- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame la Yale nonché i rappresentanti della RPC («paese interessato») e l'industria comunitaria, secondo la definizione dell'inchiesta iniziale. Ha dato alle parti interessate la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e richiedere di essere ascoltate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 308 del 19.12.2007, pag. 15

